II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1979
che nega il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Digital-Computersystem PDP-11T34-FB »

(79/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 22 settembre 1978, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Digital-Computersystem PDP-11T34-FB », impiegato per dimostrazioni ed esercitazioni per la formazione in informatica e, in particolare, per prove su modelli nell'insegnamento con ausilio di calcolatori elettronici e per lo sviluppo di programmi di insegnamento e di studio a fini scolastici, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 7 febbraio 1979 nell'ambito del comitato della franchigie doganali per esaminare questo caso particolare ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un impianto per l'elaborazione dei dati di tipo corrente che non presenta caratteristiche particolari che lo rendano specialmente idoneo alla ricerca scientifica pura ; che esso può essere utilizzato in numerosissimi settori del trattamento dell'informazione ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio specialmente atto alla ricerca scientifica pura ; che di conseguenza detto impianto non può essere considerato come un apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Digital-Computersystem PDP-11T34-FB » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.